CAMERA DEI DEPUTATI N. 3234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORRA, BIANCHI FORTUNATO, CUMINETTI, PEZZATI, BOFFARDI INES, PISICCHIO

Presentata il 25 settembre 1974

Regolamentazione del lavoro in trasferta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La prestazione di lavoro in trasferta ha acquistato, negli ultimi anni, un importante rilievo, a causa soprattutto dello spostamento di numerosi lavoratori dalle zone di abituale residenza verso le località dove le aziende da cui dipendono – in specie manifatture e di installazione di impianti – sono impegnate a realizzare le strutture industriali per il decollo economico di quelle zone del paese che, fino ad un recente passato, erano costrette nei limiti del sottosviluppo.

La condizione di questi lavoratori è segnata non soltanto dai continui spostamenti dall'uno all'altro cantiere di montaggio o di costruzione in funzione delle esigenze produttive dell'azienda – cui corrispondono soggiorni più o meno brevi in località disparate – ma, soprattutto, dall'alea di essere in qualsiasi momento richiesti di prestare altrove la loro opera.

Tale situazione provoca pesanti conseguenze anche sul piano affettivo e dei rapporti interpersonali dei lavoratori. Essi, ad esempio, non possono praticamente fissare una stabile residenza in una qualsiasi località, ma devono subire il gravissimo disagio di rimanere separati dalla famiglia, sopportando le difficoltà di sistemazioni precarie il cui costo viene affrontato mediante le indennità di trasferta corrisposte dalle aziende.

La contrattazione collettiva nazionale dei settori più sindacalmente avanzati (come, ad esempio, quello dell'industria metalmeccanica) ha cominciato a porre ordine in questo quadro fino ad oggi lasciato alle iniziative unilaterali delle aziende, ma non sempre la presenza sindacale è così forte da garantire ai lavoratori il puntuale rispetto delle loro esigenze e da contemperare i fini dell'impresa con la tutela delle loro condizioni di vita.

La proposta di legge che viene presentata delinea innanzitutto (articolo 1) l'elemento caratterizzante del lavoro in trasferta che, finora – in assenza di una normativa specifica – è stato definito mediante indicazioni consuetudinarie di dubbio affidamento giuridico.

È stato poi preso in considerazione (articolo 2) il problema dei versamenti dei contributi sulle indennità di trasferta che, nonostante la specifica previsione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene spesso evaso con grave danno per l'assicurato, stabilendo che l'obbligo contributivo non si

considera adempiuto se il datore di lavoro non ha provveduto al versamento dei contributi medesimi sulla indennità di trasferta secondo la normativa vigente.

Con l'articolo 3 si è voluto sottrarre alla esclusiva discrezionalità del datore di lavoro, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione del periodo massimo di permanenza, appunto ai fini di garantire in ogni caso al lavoratore di rientrare in seno alla famiglia alla fine di un periodo di tempo predeterminato, attenuando così le difficoltà di ordine morale e materiale che derivano fatalmente dalla prolungata assenza dal centro degli affetti domestici.

Il disegno di legge che viene proposto intende – per i motivi suddetti – dare maggiore certezza ad un tipo di rapporto di lavoro che, per quanto possa apparire nel contenuto della prestazione professionale del tutto simile a quelli che si svolgono presso i normali stabilimenti di produzione, presenta, ad un esame appena più approfondito, particolarità e differenziazioni così specifiche e pregnanti da ampiamente giustificare una specifica normativa garantistica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È considerato in trasferta il lavoratore che è stato temporaneamente inviato a compiere la prestazione in località diversa da quella di assunzione.

ART. 2.

L'obbligo per il datore di lavoro per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto soltanto quando i contributi siano stati versati secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche sull'indennità di trasferta pagata all'interessato.

ART. 3.

La contrattazione collettiva in sede nazionale stabilisce il periodo massimo di permanenza in trasferta del lavoratore.